

26 NOVEMBRE 2020

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO **SETTORE ABITATIVO/ STUDENTATO S. BARTOLAMEO / UFFICI / SANBAPOLIS: SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA NON ARMATA IN IMMOBILI DI OPERA UNIVERSITARIA SITI IN VIA DELLA MALPENSADA: INDIZIONE DI UN CONFRONTO CONCORRENZIALE EX ART. 21 C. 2 LETT. H) E C. 5 DELLA L.P. 23/1990 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPAT SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A AURORA S.C. S.**

C.I.G. : 854566168B

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, Opera utilizza a titolo di proprietà o ad altro titolo, diversi fabbricati, a sicurezza e fruizione dei quali è essenziale sia garantito un presidio di portineria, nonché un servizio di vigilanza non armata.

Con determinazione n. 193 di data 6 novembre 2019 è stato indetto un confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di portineria e vigilanza non armata in immobili di Opera Universitaria mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito del quale, con determinazione n. 50 di data 26 marzo 2020, si è preso atto dell'aggiudicazione a AURORA S.C.S. del servizio per la durata di sei mesi, dal 1° aprile al 30 settembre 2020;

con determinazione 161 di data 24 settembre 2020 è stata autorizzata la proroga tecnica del servizio fino al 30 novembre 2020.

Visto l'art 36 ter 1 della L.P. 23/1990 come modificato nei suoi commi 4 e 5 dalla L.P. 12/2019, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020, secondo cui la Provincia non individua tra i beni e servizi ad elevata standardizzabilità gli appalti ad alta intensità di manodopera, (per i quali APAC definisce strategie comuni di acquisto finalizzate all'attivazione di procedure per la stipula di convenzioni quadro) e quindi essendo escluso per l'Ente, con riferimento a questo tipo di appalti, il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da CONSIP SPA;

ai sensi del comma 6 dell'art. 36 ter 1, Opera deve pertanto provvedere all'acquisizione del servizio oggetto del presente provvedimento utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito da APAC o, in mancanza, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente;

con nota di data 15/09/2020, in sede di fabbisogno è stata inviata richiesta ad APAC di avvalersi della stessa quale centrale di committenza con riferimento ad una procedura a evidenza pubblica del servizio di portineria e vigilanza non armata negli immobili di Opera Universitaria,

in assenza di una risposta da parte di APAC in merito alla richiesta di fabbisogno, accertata l'esistenza del Bando Mepat Servizi di portierato, custodia e vigilanza (CPV 98341120-2 Servizi di portineria e CPV 98341130-5 Servizio di custodia e guardiana di edifici) relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T),

con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'indizione di un confronto concorrenziale ex art. 21 della l.p. 23/90 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per l'affidamento dei servizi di portierato e vigilanza non armata in immobili di Opera Universitaria siti in via della Malpensada per la durata di sei mesi, al fine di garantire l'ordinata fruizione degli immobili di Opera Universitaria da parte del personale, degli utenti e di terzi in genere.

L'importo complessivo a base di gara, stimato dal personale tecnico di Opera, sulla base dei dati storici in possesso, è pari ad Euro € 209.850,67.= al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 175.840,90.= per costo della manodopera (art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016) ed Euro 600,00.= quali costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso, di cui euro 100,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: detti importi riguardano tutti i sei mesi di affidamento.

Con il presente provvedimento si intende inoltre approvare tutta la documentazione di gara, che si svolgerà sul mercato elettronico provinciale attraverso RDO e nel dettaglio:

- Lettera d'invito (RDO) (all. 1);
- Capitolato amministrativo (all. 2) e relativi allegati (Tabella A elenco del personale impiegato nella gestione uscente; Nomina a responsabile esterno del trattamento di dati personali)
- Capitolato tecnico (all. 3);
- DUVRI (all. 4)
- Piano coordinato della gestione delle emergenze antincendio (all. 5)

Per quanto attiene alle imprese da invitare al confronto concorrenziale, si rimanda all'allegato 6 al presente provvedimento, soggetto al regime di pubblicità differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si prende atto con il presente provvedimento che nel capitolato amministrativo non è stato previsto l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 in quanto l'attivazione della squadra di emergenza necessita dell'impiego di personale in grado di intervenire in un contesto di "emergenza e potenziale pericolo" con la possibilità di dover effettuare sforzi fisici.

Nel capitolato è altresì contemplata l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, in base alla quale l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario.

Considerando che nel capitolato tecnico si prevede per la gestione delle emergenze il coinvolgimento, seppur con mansioni diverse, sia del personale addetto al servizio di portineria, sia di quello addetto al servizio di vigilanza, l'appalto non è stato suddiviso in lotti al fine di garantire una gestione delle

emergenze più efficace, in quanto unitaria e coordinata, di conseguenza economicamente più conveniente.

Si precisa inoltre che il servizio di portierato presso la Residenza Mayer, aggiudicato a LA SFERA SCS con determinazione n. 30 di data 20 febbraio 2020 per il periodo 01/04/2020-31/03/2021 e quello oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.P. 2/2016 rappresentano minime unità autonome e funzionali, essendo relativi a due strutture dislocate in zone diverse della città, ciascuna delle quali con le proprie peculiarità e pertanto fruibili direttamente e indipendentemente l'uno dall'altro: in particolare inoltre per le strutture oggetto del presente confronto è richiesto un peculiare coordinamento, con riguardo alla gestione delle emergenze, tra il servizio di vigilanza non armata e quello di portierato.

Si segnala infine che il responsabile del procedimento controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, individuato tra i dipendenti di Opera Universitaria.

Visto l'art. 65 del D.L 34/2020 (c.d. decreto rilancio) coordinato con la legge di conversione 77/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", secondo cui "le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'ANAC, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020" non si prevede alcun contributo a carico di opera relativo alla procedura concorsuale di cui in oggetto.

Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento, precisando che per il calcolo della base di gara si rinvia a quanto indicato nell'allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

A1	Somma degli importi delle singole prestazioni (soggetti a ribasso)	Euro 209.250,67
A2	Costi per la sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)	Euro 600,00
A	Importo a base di gara	Euro 209.850,67
VSA	VALORE STIMATO DELL'APPALTO	Euro 209.850,67
C1	Spese tecniche	Euro 0,00
C2	Contributo Anac	Euro 0,00
C3	Imprevisti	Euro 0,00
C	Somme a disposizione	Euro 0,00
D1	Altre imposte	Euro 0,00
D2	IVA e oneri su spese tecniche	Euro 46.167,15
D	Somma imposte	Euro 46.167,15
	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	Euro 256.017,82

Visto l'art. 32 comma 4 septies della L.P. 2/2016 secondo cui "nell'ambito dell'attività di programmazione degli affidamenti le amministrazioni aggiudicatrici effettuano un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera", nei mesi di settembre e ottobre sono intercorsi una serie di incontri con le rappresentanze sindacali al fine di raccogliere considerazioni in merito alle future procedure di gara in programmazione, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento : in tali incontri sono emerse problematiche, tutt'ora in fase di approfondimento, connesse alla necessità di armonizzare aspetti organizzativi e trattamento economico dei dipendenti attualmente coinvolti nello svolgimento del servizio;

per tale motivo, essendo la risoluzione di tali problematiche imprescindibile anche rispetto al corretto espletamento della presente procedura di gara si ritiene di proporre l'autorizzazione della proroga tecnica del contratto con l'impresa AURORA per ulteriori due mesi, fino al 31/01/2021, come previsto dall'art. 7, secondo comma del capitolato amministrativo;

si è inoltre individuato un periodo di proroga di due mesi, volendo così evitare di prevedere durante le festività natalizie e di fine anno la fase relativa alle procedure legate al passaggio di personale da un appaltatore all'altro, fase che, come indicato all'art. 20 commi 1 e 2 del capitolato amministrativo, potrebbe richiedere anche il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,

la previsione delle due mensilità deriva anche dall'ipotesi non remota in previsione a livello nazionale di un lockdown durante il periodo natalizio, al fine di scongiurare una terza fase della pandemia in atto.

L'impresa Aurora s.c.s. la quale ha sinora svolto il proprio servizio in maniera soddisfacente, ha accettato per le vie brevi di prorogare alle stesse condizioni il contratto per il periodo 01/12/2020 – 31/01/2021 verso un corrispettivo complessivo pari a € 57.626,67.= oltre ad IVA.

Si precisa che la proroga in questione è una cosiddetta "proroga tecnica" (*“quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario”* nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario) e che pertanto non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. (a tal proposito si veda *faq n. A42 A.N.A.C.*)

Si segnala che il responsabile del procedimento controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, individuato tra i dipendenti di Opera Universitaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione di un confronto concorrenziale ex art. 21, c. 2 lett. h) e c. 5 della l.p. 23/1990 mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente d.p.g.p n. 10-40/leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della l.p. 2/2016 per l'affidamento del servizio di portierato e vigilanza non armata in immobili di Opera Universitaria siti in Via della Malpensada;
2. di approvare tutta la documentazione di gara di seguito indicata:
 - Lettera d'invito (RDO) (all. 1);
 - Capitolato amministrativo e relativi allegati (all. 2);
 - Capitolato tecnico (all. 3);
 - DUVRI (all. 4);
 - Piano coordinato della gestione delle emergenze antincendio (all. 5)
 - Elenco delle imprese (all. 6, soggetto a pubblicità differita ai sensi dell'art 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
3. di prendere atto che il costo inerente il contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione del confronto concorrenziale di cui alla presente determinazione trova copertura per l'esercizio 2021 nei programmi di spesa disposti con determinazione n. 70 di data 23 aprile 2020;
4. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la proroga tecnica del contratto relativo al servizio di portierato e vigilanza non armata in immobili di Opera Universitaria dal 01/12/2020 al 31/01/2021 con Aurora s.c. con sede in Levico Terme (TN) via dei Morari, 1 – cod. fisc. e part. IVA 02007550227;
5. di quantificare il costo complessivo della proroga tecnica in euro 70.304,53.= IVA compresa, di cui euro 35.152,27 . = IVA compresa trovano copertura per il corrente esercizio nei programmi di spesa n. 29, 31 e 32 disposti con determinazione n. 124/2019 sui singoli centri di costo sulla macrovoce 041011 ed euro 35.152,26 . = IVA compresa trovano copertura per l'esercizio 2021 nei programmi di spese n. 36,38 e 39, disposti con la determinazione 70/2020 sui singoli centri di costo sulla macrovoce 041011;
6. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : 7

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(ec/EB)